

d'informazioni. In questo caso ci si dovrebbe basare su strutture già esistenti e servirsi di procedure amministrative flessibili.

5.14. La collaborazione nelle regioni, una migliore e chiara definizione delle competenze, il coinvolgimento di tutti i gruppi socioeconomici nella cooperazione con le autorità ed il regolare ed organizzato scambio d'esperienze a livello nazionale e comunitario sono,

secondo il Comitato, fattori che permettono di aumentare l'efficacia e l'utilità della politica regionale.

5.15. Il Comitato auspica che la Commissione osservi attentamente gli sviluppi nei paesi dell'Europa centro-orientale e formuli, nella quinta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità, opinioni approfondite in merito alle loro ripercussioni sulle regioni della Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1991.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

François STAEDELIN

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che introduce misure comunitarie di lotta contro alcune malattie degli animali⁽¹⁾

(91/C 339/06)

Il Consiglio, in data 5 giugno 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Agricoltura e pesca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Scully, in data 5 settembre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 settembre 1991, nel corso della 289ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato accoglie con favore la proposta in esame e approva l'introduzione della politica di eradicazione che limita il ricorso alle vaccinazioni.

2. Il Comitato rileva che l'allegato 1 elenca 9 malattie esotiche e si compiace che la lista possa essere completata ove necessario.

2.1. Quelle prese in considerazione sono malattie virali molto contagiose. In taluni casi tali virus possono infettare le persone (ciò vale soprattutto per la febbre della vale del Rift). Sono malattie che potrebbero provocare catastrofi economiche se si radicano fra la popolazione animale della Comunità.

2.2. Alcune disposizioni legislative precedenti [ad esempio il Regolamento (CEE) n. 72/462] prevedono la possibilità d'importare piccole quantità di prodotti alimentari per uso personale nel bagaglio di viaggiatori provenienti da paesi terzi. Tali disposizioni dovrebbero essere riesaminate, anche se il Comitato dà atto che è quasi impossibile impedire del tutto che ciò avvenga.

2.3. È indispensabile controllare rigorosamente l'eliminazione di rifiuti alimentari provenienti da trasporti internazionali.

3. Il Comitato accoglie con favore la proposta di costituire, con il concorso della Commissione, un'unità epidemiologica opportunamente addestrata in ciascuno

⁽¹⁾ GU n. C 148 del 7. 6. 1991, pag. 12.

Stato membro. Si compiace inoltre che ciascuno Stato membro sia tenuto a presentare un « programma di emergenza ».

4. Si prende atto dell'intenzione di estendere col tempo questa normativa a tutte le 17 malattie del Gruppo I (incluse quelle già oggetto di disposizioni, ad esempio l'afta epizootica, la peste porcina, la peste porcina africana, ecc.).

5. Le condizioni previste sono quelle minime che dovranno essere applicate dai singoli Stati membri, i quali avranno tuttavia la facoltà di adottare normative più rigorose se lo desiderano. Si nota che tali disposizioni aggiuntive potrebbero dar luogo ad abusi motivati da finalità di protezione. Occorre inoltre tener presente che i rischi di malattia variano per tipo e intensità a seconda delle regioni.

6. L'indennizzo ai produttori agricoli deve avvenire almeno al valore intero di mercato ed essere versato immediatamente. Ciò assicurerà una notifica tempestiva della malattia e contribuirà ad impedire il propagarsi della malattia.

È indispensabile attuare tutti i provvedimenti possibili per impedire la diffusione delle malattie.

7. Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Si raccomanda il censimento di tutti gli animali domestici e non solo di tutte le categorie di animali delle specie sensibili.

8. Articolo 5

È difficile eliminare le carcasse di un gran numero di animali. La Commissione dovrebbe studiare il problema a fondo e far conoscere le sue conclusioni prima che si presenti la necessità di una tale operazione.

a) Incenerimento

È costoso, richiede tempo, e per di più il fumo è inquinante.

b) Sotterramento

1. Contaminazione delle falde freatiche.
2. Difficoltà di scavare in profondità nelle zone rocciose.

c) Fusione

Pericolo che i prodotti entrino nella catena alimentare.

9. Occorre prestare la massima attenzione alla fauna selvatica: anche se può essere difficile, è importante evitare che focolai della malattia rimangano nell'ambiente naturale dopo l'abbattimento degli animali contagiati.

10. Articolo 10

Si prende atto della proposta relativa alle zone di protezione e di sorveglianza. Si nutre preoccupazione per il fatto che il periodo di quarantena è troppo breve, soprattutto per le malattie trasmesse attraverso vettori, come la febbre della Valle del Rift e la febbre catarrale maligna degli ovini.

11. Articolo 11

Sarebbe utile pubblicare un elenco, ove necessario aggiornato, dei disinfettanti e degli insetticidi.

12. Articolo 13

Deve essere vietato lo spostamento dalle aree di vaccinazione degli animali vaccinati e dei loro prodotti, che devono essere identificabili.

Questa disposizione dovrà essere riveduta in funzione dei futuri sviluppi a norma dell'articolo 17.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1991.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

François STAEDLIN